



COMUNE DI PRAIANO
Antica Plagianum

***Regolamento di gestione condivisa
per la cura e la rigenerazione dei beni comuni
attraverso la collaborazione
tra cittadini e amministrazione***

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Valorizzazione dei beni comuni

1. Il Comune di Praiano, al fine di promuovere la coesione sociale, l'appartenenza alla comunità territoriale e per tutelare le generazioni future, valorizza i beni che la normativa e la collettività riconoscono come comuni, in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone nel loro contesto urbano e rurale.
2. Per realizzare le finalità indicate nel comma 1, il Comune promuove la cura condivisa e la partecipazione nella gestione dei beni comuni.
3. Ai fini della promozione della cittadinanza attiva quale funzione istituzionale del Comune di Praiano, il presente Regolamento disciplina la collaborazione tra cittadine e cittadini attivi ed Amministrazione per l'attuazione, sul territorio cittadino, di forme di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali a favore dell'intera collettività.

Articolo 2 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, in armonia con le previsioni della Costituzione e sulla base dei principi contenuti nell'art. 4 del presente Regolamento, disciplinano le forme di collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 2, 3 comma 2, 5, 114 comma 2 (autonomia statutaria degli enti locali), 117 comma 6 (potestà regolamentare degli enti locali nella materie di loro competenza), 118 comma 4 (principio di sussidiarietà orizzontale) della Costituzione; all'art. 3 del D.lgs. n. 267/2000 nonché ai principi fondamentali dello Statuto Comunale.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, avviata per iniziativa dei cittadini e/o proposta dei soggetti civici e a seguito di un apposito avviso predisposto dall'Amministrazione.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, salvi eventuali atti a tutela del patrimonio pubblico e della pubblica incolumità.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- **Beni comuni urbani:** i beni materiali e immateriali, compresi quelli digitali, di interesse comune che i cittadini e l'amministrazione riconoscono, anche attraverso procedure partecipative attivate ai sensi dell'articolo 118, comma 4, della Costituzione, essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona e delle comunità ed all'interesse delle generazioni future, essere connessi all'identità, cultura, tradizioni del territorio e/o direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale della comunità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono assumere la qualità di beni comuni materiali quelli identificabili in uno spazio fisico, o porzioni di esso, quali giardini, strade, rotatorie, marciapiedi, portici, piazze, parchi, muri, scuole, biblioteche, centri culturali e partecipativi, bagni pubblici, manufatti da sottrarre allo stato di abbandono, pertinenze inutilizzate, edifici in disuso, superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, aree utilizzabili per attività sportive, etc.; possono assumere la qualità di beni comuni immateriali il patrimonio radicato di valori sociali e culturali posti a base della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale di Praiano, costituenti l'identità storica e culturale della nazione e di Praiano, quali, a mero titolo esemplificativo, la solidarietà, la coesione sociale, la valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio, delle acque, del suolo, delle fonti energetiche, le attività intellettuali e culturali, la cultura dell'arte cinematografica, le opere d'ingegno, le attività di recupero della memoria storica e delle tradizioni, le attività formative e di istruzione, le attività sportive, le attività di inclusione sociale, le attività di creatività urbana, le attività di innovazione digitale, knowledge commons, non fungible token, le attività di collaborazione civica;

- **Comune o Amministrazione:** il Comune di Praiano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- **Cittadine e cittadini attivi e soggetti civici:** tutti i soggetti, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni sociali, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell'attività di profitto che, indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano per periodi di tempo, anche limitati, per svolgere attività di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento e nell'interesse generale della comunità;
- **Amministrazione condivisa dei beni comuni:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti tra cittadine e cittadini e Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali rientrano la cura, la valorizzazione sociale, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, incentrate sulla collaborazione e fondate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di risorse e responsabilità, che non generino vincoli contrattuali e che non abbiano finalità lucrative ma che siano svolte su un piano paritario e con carattere di inclusività;
- **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse formulata dalle cittadine e dai cittadini attivi volta a proporre forme di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali sul territorio cittadino con l'Amministrazione, a condizione che tali interventi:
 - non generino vincoli contrattuali e abbiano carattere lucrativo;
 - non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dall'Ente locale stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune di Praiano;
- **Patto di collaborazione:** l'atto, stipulato ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., attraverso il quale il Comune di Praiano e le cittadine e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni urbani materiali ed immateriali sul territorio cittadino;
- **Interventi di cura in forma condivisa:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione per garantire e migliorare la loro qualità e fruibilità collettiva;
- **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, anche tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città ed aventi carattere di inclusività, integrazione e ove possibile di sostenibilità economica;
- **Gestione condivisa:** interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e ove possibile sostenibilità anche economica;
- **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico (cfr. art. 3, comma 1, lett. a).
- **Rete civica:** lo spazio di cittadinanza, fruibile anche attraverso canali internet, per la pubblicazione di informazioni, notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.

Articolo 4 – Principi generali

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e stabiliscono che la loro attività sia orientata all'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse collettivo informati a criteri di solidarietà;

Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a favorirne ed a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;

Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità individuale e collettiva quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili alla collettività e misurabili in relazione agli obiettivi generali e specifici;

Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono

essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo partecipando alle attività;

Universalità, pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;

Costi delle attività, sussidi e agevolazioni: ogni aderente al patto di collaborazione sostiene autonomamente i costi relativi alle proprie attività. Sono permesse forme di raccolta fondi per autofinanziamento e la ricezione di contributi in spirito di liberalità e mecenatismo, nelle forme previste dal presente regolamento e delle norme di riferimento;

Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

Pari opportunità e contrasto alle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi è improntata nel rispetto delle pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;

Partecipazione di bambini e adolescenti: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei minori, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;

Sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sull'ambiente e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;

Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le procedure, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria, la valutazione e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;

Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, certezza e trasparenza dell'amministrazione;

Prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani;

Formazione: l'amministrazione può promuovere e organizzare percorsi formativi e di informazione, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura dei beni comuni ispirata ai valori e principi generali di questo Regolamento. L'amministrazione può altresì promuovere percorsi finalizzati all'approvazione di patti di collaborazione con le reti cittadine per la formazione e l'autoformazione sull'accessibilità e fruibilità dei beni comuni, sul contrasto ad ogni forma di violenza, sul contrasto alle discriminazioni e all'inclusione.

Articolo 5 -I cittadini attivi e soggetti civici

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i cittadini, singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell'attività di profitto, che si attivino, per periodi di tempo anche limitati, per svolgere attività di cura e rigenerazione dei beni comuni nell'interesse generale della comunità, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. Le cittadine e i cittadini attivi possono prendere parte ai patti come singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell'attività di profitto, che si attivino, per periodi di tempo anche limitati, per svolgere attività di cura e rigenerazione dei beni comuni nell'interesse generale della comunità. Non possono prendere parte ai patti i soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6

settembre 2011 n.59 (Codice delle leggi antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136) o per i quali ricorre un motivo di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs.31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. o, comunque, dichiarati incapaci di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Non sono ammessi all'amministrazione condivisa dei beni comuni coloro che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie e extratributarie del comune.

3. Possono fare richiesta di sottoscrizione di un Patto di collaborazione con l'amministrazione comunale:

- a. cittadini e residenti, come singoli ovvero costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati, condomini);
- b. organizzazioni di volontariato;
- c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
- d. soggetti giuridici ed operatori commerciali.

I soggetti diversi dai singoli cittadini devono indicare un proprio referente.

Nel caso di minorenni la partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.

4. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

5. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, deve essere conferito formale mandato alla persona che sottoscrive i patti di collaborazione, con rappresentanza, nei rapporti con il Comune, della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.

6. Tutti i soggetti civici collettivi devono operare secondo il metodo democratico basato su momenti di discussione e con procedure inclusive in modo da garantire a tutti gli interessati la partecipazione al processo decisionale.

7. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune di Praiano, né rappresentano titolo preferenziale in eventuali rapporti di lavoro con l'amministrazione, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.

8. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

9. Il Comune di Praiano, a suo insindacabile giudizio, ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

10. Le attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono rappresentare uno strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo e di comunità, attraverso il coinvolgimento di cittadini in situazione di difficoltà socioeconomica che, con modalità concordate insieme ai cittadini attivi, hanno l'opportunità di riattivare e valorizzare le proprie risorse personali e relazionali secondo la logica dell'inclusione.

Articolo 6 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è lo strumento con cui Amministrazione e cittadine e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione sociale e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, tramite la sottoscrizione di uno specifico modello predisposto dall'Amministrazione, definisce:

a) il soggetto proponente: nel caso la proposta di collaborazione sia trasmessa da parte delle cittadine e dei cittadini attivi singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell'attività di profitto, viene indicato un referente unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Gli statuti e gli atti costitutivi raccolti in fase istruttoria sono acquisiti al fascicolo del procedimento unitamente a tutti i documenti rilevanti ai fini della definizione del Patto;

b) l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento: nella fase attuativa di ciascun Patto di collaborazione il R.U.P. costituisce il punto di contatto tra le cittadine e i cittadini attuatori del Patto e gli altri Uffici dell'amministrazione interessata. Rientrano tra le funzioni del R.U.P., oltre a quanto previsto

dalle disposizioni del Capo II del presente regolamento, la convocazione di incontri con le cittadine e i cittadini attivi nella fase iniziale per coprogettare il Patto e, successivamente, per la sua implementazione. In generale, il R.U.P. gestisce il rapporto di collaborazione fra le cittadine e i cittadini attivi coinvolti nell'attuazione delle azioni previste dal Patto e l'Amministrazione. Il R.U.P., prima di procedere all'istruttoria e/o alla coprogettazione del Patto, verifica l'insussistenza, a carico delle cittadine e dei cittadini proponenti, delle misure di prevenzione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 59 (Codice delle leggi antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136) o dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. o, comunque, la capacità dei medesimi di contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché l'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, inerenti a entrate tributarie e extratributarie del comune. Le sue funzioni si svolgono per l'intera durata del Patto di riferimento;

- c) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- d) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- e) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- f) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto;
- g) l'eventuale definizione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
- h) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
- i) le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal Patto;
- l) la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le eventuali sanzioni - proporzionali alla violazione - per l'inosservanza delle clausole del Patto da parte delle cittadine e dei cittadini attivi;
- m) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadine e cittadini attivi, anche eventualmente organizzati, per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
- n) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VI del presente Regolamento;
- o) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
- p) modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse alla realizzazione del Patto;
- q) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio;
- r) le eventuali forme di sostegno da parte dell'Amministrazione alle attività e programmi che costituiscono il contenuto del Patto di collaborazione;
- s) il Patto di collaborazione prevede le modalità di controllo da parte dell'Amministrazione relativo alle attività svolte e la eventuale decadenza in caso di inadempienza.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, l'Amministrazione avvia, ai sensi dell'art. 21-*quinqies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la procedura per mettere fine al patto di collaborazione.

Articolo 7 - Elenco dei beni comuni

1. L'amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale, individua periodicamente ogni due anni e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, gli immobili e/o gli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale si prestino ad interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione.
2. Chiunque può segnalare all'amministrazione beni suscettibili di essere considerati comuni e che versino in tale stato in modo da farli inserire nell'apposito elenco; l'amministrazione esercita il proprio potere discrezionale in merito alla decisione, tramite deliberazione di Giunta, di considerare i beni come comuni.
3. La ricognizione degli immobili e degli spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di

cura, gestione condivisa e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedura trasparente aperta e partecipata, in accordo con le previsioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 8 - Disposizione di carattere generale

1. La collaborazione con i cittadini attivi e/o con i soggetti civici è prevista, nell'organizzazione dell'amministrazione, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione. L'organizzazione della suddetta funzione deve garantire la massima prossimità dell'amministrazione al territorio e dai cittadini, nonché il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2. Al fine di semplificare la relazione con le cittadine e i cittadini, l'Unità Organizzativa competente in materia di amministrazione condivisa viene identificata con il Settore comunale titolare o assegnatario del bene materiale. Nel caso di bene comune immateriale, l'Unità Organizzativa competente è il Settore comunale investito dello svolgimento dell'attività principale connessa con la realizzazione delle finalità del Patto.

Il Settore competente, così come individuato in applicazione dei sopra illustrati criteri:

a) emana la proposta di collaborazione per la cura e/o rigenerazione e/o valorizzazione sociale dei beni comuni della città di cui è titolare/assegnatario, aperta a tutti e pubblicata sulla Sezione Web Beni Comuni del sito istituzionale in forma di avviso pubblico, con indicazione delle specifiche finalità, dei termini e delle modalità di adesione;

b) supporta le cittadine e i cittadini attivi nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione derivanti dalla proposta di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;

c) accoglie la proposta di collaborazione dopo avere accertato la propria competenza istruttoria;

d) istruisce la proposta di collaborazione avanzata dalle cittadine e dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, predispone il Patto di collaborazione, coordina i diversi uffici interessati e comunica al soggetto proponente il nome del responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;

e) svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli ulteriori uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria, anche attraverso il ricorso all'istituto della Conferenza di servizi, acquisisce i pareri previsti dal presente Regolamento;

f) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;

g) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di processo e di impatto e li trasferisce alla struttura dell'Amministrazione competente all'aggiornamento dei dati sulla sezione web appositamente istituita;

h) in caso di accertata incompetenza da parte della struttura che riceve la proposta di collaborazione a procedere all'istruttoria, la proposta viene trasmessa d'ufficio alla struttura competente dandone tempestiva comunicazione ai soggetti proponenti.

3. Le proposte di collaborazione emanate dall'Amministrazione o formulate dalle cittadine e dai cittadini devono, inoltre, contenere le seguenti indicazioni minime:

a) i riferimenti anagrafici e di contatto delle cittadine e dei cittadini attivi proponenti singoli e/o associati formalmente o informalmente;

b) l'ambito di interesse, una illustrazione descrittiva dell'intervento, delle motivazioni e degli obiettivi;

c) il bacino di utenza considerato, i risultati e i benefici attesi per la collettività;

d) le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione e le eventuali attività spettanti all'Amministrazione;

e) i tempi di realizzazione e la sostenibilità nel tempo dei risultati attesi.

Nelle proposte possono essere, altresì, indicate:

f) le eventuali professionalità coinvolte;

g) le eventuali fonti di finanziamento;

h) le eventuali tavole grafiche e/o allegati documentali, a corredo di quanto l'Amministrazione deve mettere a disposizione dei proponenti in quanto in suo possesso.

4. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo anche le attività di valorizzazione dei beni comuni immateriali che potranno essere oggetto di Patto di collaborazione previo riconoscimento di bene comune immateriale con atto deliberativo della Giunta Comunale, in ordine alla rilevanza cittadina o

territoriale del bene medesimo.

5. Le proposte di collaborazione dei cittadini attivi e dei soggetti civici per la cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni devono essere in armonia con gli interessi pubblici e privati coinvolti, e devono pertanto ricevere l'approvazione dell'amministrazione. L'assenso dell'amministrazione è manifestato e disciplinato nel Patto di collaborazione.

6. La collaborazione con i cittadini attivi e/o i soggetti civici può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici, con particolare riferimento alla durata dell'accordo, di natura occasionale e non, da regolamentare nel patto.

7. I cittadini attivi e/o i soggetti civici possono realizzare interventi, anche a carattere occasionale, di cura o di gestione condivisa degli spazi pubblici. Gli interventi sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune, o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi, assicurandone la fruibilità collettiva.

8. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

9. Il Comune favorisce l'innovazione civica digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni che siano utili e fruibili da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

10. Il Comune aggiorna periodicamente l'elenco degli spazi, edifici, infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di cura e/o rigenerazione, indicando ove possibile le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

11. Nel caso vi siano più proposte di collaborazione riguardante un medesimo bene comune, tra loro non integrabili sulla base di procedure di tipo partecipativo e condiviso, la scelta delle proposte da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di valutazione comparata.

Articolo 9 - Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini e/o i soggetti civici che intendono realizzare interventi di cura e gestione di modesta entità, anche ripetuti nel tempo per i medesimi beni comuni, presentano una proposta di collaborazione secondo il modello di istanza allegato al presente Regolamento, debitamente compilata e trasmessa tramite pec all'indirizzo protocollo.praiano@asmepec.it, diretta al Settore competente.

2. Il Comune di Praiano riporterà nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale un elenco degli interventi di cura e gestione già effettuati in passato e il modello di domanda contenente un elenco, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare. Il medesimo modello conterrà indicazioni in merito ai presupposti, alle condizioni e all'iter istruttorio per la realizzazione degli interventi.

3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere oggetto di patti di collaborazione ordinari i seguenti interventi che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali: pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, piccoli eventi temporanei legati alla condivisione di quartiere, comunicazione, attività culturali e formative e simili (Allegato A).

4. La Struttura Organizzativa competente, ai sensi del precedente art. 8, nella figura del Responsabile di Settore, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente le proposte di collaborazione, nonché dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento. In particolare, tale struttura, oltre alle competenze di cui all'art. 8 del presente Regolamento, provvede alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte medesime supportando, ove necessario, le cittadine e i cittadini attivi nella elaborazione della proposta di collaborazione, provvede all'acquisizione, ove necessari, dei pareri da parte degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza e delle società che erogano servizi, anche previo ricorso all'istituto della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 e successivi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra amministrazioni previsti dall'art. 15 del medesimo testo legislativo, promuove momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati sul territorio al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori, provvede alla redazione dei patti di collaborazione ed agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza. Il Responsabile di Settore può assegnare al personale dell'Area degli istruttori la responsabilità del procedimento di cui alla Legge 241/90 e ss.mm.ii., ad eccezione della sottoscrizione del Patto di collaborazione.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria di cui ai precedenti commi, il Responsabile di Settore provvede ad

approvare con determinazione lo schema di Patto di collaborazione, redatto ai sensi del presente Regolamento. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude con la sottoscrizione del Patto di collaborazione tra il Responsabile di Settore, le cittadine e i cittadini attivi, gli eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti. In caso di espressa o tacita rinuncia alla sottoscrizione del Patto di collaborazione da parte delle cittadine e dei cittadini attivi proponenti entro i trenta giorni successivi al provvedimento di approvazione, comporta l'archiviazione del procedimento da parte dell'Unità Organizzativa competente, senza che ciò precluda la riproposizione di identica o simile proposta da parte degli stessi proponenti o di altre cittadine e altri cittadini attivi.

Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della proposta di collaborazione pervenuta sia ad iniziativa delle cittadine e dei cittadini attivi sia in risposta all'avviso pubblicato dall'Amministrazione. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell'istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 90 giorni, sarà comunicato agli istanti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.

6. I patti di collaborazione sono pubblicati sulla Sezione Web Beni Comuni, unitamente alle rendicontazioni, alle verifiche periodiche di conformità ed efficacia delle azioni attuate e/o ai collegamenti informatici utili a favorire la conoscenza e la partecipazione agli stessi.

Articolo 10 - Contenuti minimi dei Patti di collaborazione ordinari

1. Attraverso il Patto di collaborazione le cittadine e i cittadini attivi e l'Amministrazione concordano tutti gli aspetti di progettazione, operativi, attuativi, di rendicontazione e di inclusività degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale previsti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il contenuto del Patto di collaborazione varia in relazione al grado di complessità e alla durata degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale.

3. Ciascun Patto di collaborazione, oltre a richiamare il contenuto della proposta di collaborazione, indica:

a) il/i soggetto/i proponente/i. Nel caso la proposta sia trasmessa da parte delle cittadine e dei cittadini attivi singoli o associati, o comunque riuniti in formazioni, comprese quelle informali, anche di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell'attività di profitto, viene indicato un soggetto di riferimento unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Gli statuti e gli atti costitutivi, raccolti in fase istruttoria, sono acquisiti al fascicolo del procedimento unitamente a tutti i documenti rilevanti ai fini della definizione del Patto;

b) gli obiettivi, la durata, le cause di sospensione, di cessazione e di conclusione degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale;

c) le modalità, i limiti, l'adeguamento e la sostenibilità degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale;

d) l'indicazione del Responsabile del procedimento.

Nella fase attuativa di ciascun Patto di collaborazione, il R.U.P. costituisce il punto di contatto tra le cittadine e i cittadini attuatori del Patto e gli altri Uffici dell'Amministrazione interessati. Rientrano tra le funzioni del R.U.P. la convocazione di incontri con le cittadine e i cittadini attivi nella fase iniziale per co-progettare il Patto e, successivamente, per la sua implementazione. In generale, il R.U.P. gestisce il rapporto di collaborazione fra le cittadine e i cittadini attivi coinvolti nell'attuazione delle azioni previste dal Patto e l'Amministrazione. Le sue funzioni si svolgono per l'intera durata del Patto di riferimento;

e) le forme eventuali di sostegno agli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale da parte dell'Amministrazione;

f) le responsabilità in capo alle cittadine e ai cittadini attivi;

g) la periodicità delle forme di rendicontazione dei risultati degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale;

h) il riparto di responsabilità di cui al successivo Capo VI.

Articolo 11 - Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che hanno dimensioni e valore economico rilevante a discrezione dell'amministrazione, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse o non sperimentate in precedenza e volte al recupero e/o alla trasformazione e/o alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. Il Comune individua con apposita Delibera di Giunta e propone un apposito elenco di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione complessi. Tale elenco è suscettibile di aggiornamenti

nel corso del tempo. I cittadini attivi possono a loro volta individuare ulteriori beni comuni trasmettendo la proposta al Settore competente che la sottoporrà alla Giunta ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite con i patti di collaborazione complessi.

3. I cittadini che intendono stipulare patti di collaborazione complessi, le cui caratteristiche tecniche e giuridico economiche non configurano direttamente o indirettamente un affidamento ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti Pubblici”, presentano la propria proposta al Comune di Praiano, secondo la procedura prevista. Il Settore competente, entro 90 giorni dalla domanda, pubblica sul portale del Comune l’avviso per la presentazione di eventuali ulteriori proposte di collaborazione da parte della cittadinanza. Le ulteriori proposte di collaborazione sul medesimo bene comune devono essere presentate nel termine di 20 giorni dall’avvenuta pubblicazione sul portale della proposta principale e sospendono i termini della procedura di istruttoria. Scaduti i 20 giorni riprende la decorrenza del procedimento principale. Entro il termine dell’attività istruttoria qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, il R.U.P. lo comunica ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative. Laddove per i medesimi spazi o beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi l’Ufficio può avviare un confronto secondo i principi della democrazia partecipativa tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa. Tale confronto avverrà secondo le modalità, i tempi e le procedure che l’Amministrazione riterrà più opportune. Constatata l’impossibilità di una soluzione condivisa, la scelta potrà avvenire sulla base di una procedura di valutazione comparativa secondo i criteri da stabilire nell’avviso.

4. Il Responsabile di Settore competente, verificati il rispetto del presente Regolamento e la fattibilità tecnica, predispone, entro 10 giorni dalla conclusione dell’attività di valutazione, gli atti necessari all’adozione della delibera di approvazione. La Giunta Comunale, valutato positivamente l’interesse generale della proposta di collaborazione complessa, delibera entro ulteriori 30 giorni; a seguito della Delibera di approvazione, il patto di collaborazione complesso viene sottoscritto dal Responsabile competente.

5. I patti di collaborazione complessi potranno essere attivati esclusivamente a seguito dell’approvazione della Delibera di cui al comma 2 del presente articolo.

CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 12 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Gli interventi per la cura, la manutenzione, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione disciplinati dal presente Regolamento.

2. I cittadini attivi e/ o i soggetti civici non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione; non sono altresì possibili modifiche alla struttura degli immobili e degli spazi pubblici.

3. Il patto di collaborazione deve prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l’esecuzione degli interventi di rigenerazione, cura e riqualificazione dei beni immobili.

4. La sottoscrizione di patti di collaborazione complessi non esclude la necessità di prevedere che i soggetti firmatari garantiscano organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti. L’assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell’accordo di soggetti che presentino le garanzie richieste a supporto dei cittadini attivi.

5. In caso di interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, i soggetti firmatari devono garantire organizzazione e capacità tecnico-finanziaria idonee per il rispetto delle normative vigenti e sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nullaosta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

6. I patti di collaborazione aventi ad oggetto attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa di immobili o parti di esso, prevedono l’uso dei locali a titolo gratuito e con vincolo di destinazione di durata pari a quella del patto. I patti di collaborazione complessi prevedono una durata massima fino a cinque anni dalla data della sottoscrizione. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

7. Il Comune può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi.
8. Al fine di garantire la cura, la rigenerazione e la salvaguardia del contesto urbano, il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di spazi che si trovino in stato di totale o parziale disuso.
9. Il patto di collaborazione e le relative attività non possono in nessun modo contrastare con l'uso pubblico del bene. L'Amministrazione promuove i patti di collaborazione diretti a recuperare gli spazi privati abbandonati o in disuso allo scopo di migliorare la qualità dei luoghi e le condizioni di vita della popolazione.
10. Il Comune può prevedere, a supporto o ampliamento dei servizi pubblici esistenti, l'interazione con altri strumenti di cittadinanza attiva per la gestione condivisa del bene comune.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 13 -Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione hanno particolare interesse pubblico e possono ove ne ricorrano le condizioni, essere ammesse alle agevolazioni previste dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone agevolato o della totale esenzione dal pagamento dello stesso, in quanto attività assimilabili a quelle svolte dall'Amministrazione stessa per attività di pubblico interesse.
2. Il Comune agevola le iniziative delle comunità di pratiche volte a reperire fondi a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo. Le attività di raccolta fondi svolte all'interno dei patti di collaborazione non rivestono natura di attività commerciale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni ed esenzioni del Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) siano iniziative aventi natura occasionale;
 - b) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore;
 - c) la raccolta di fondi avvenga in concomitanza di eventi del tutto occasionali;
3. L'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi nell'attuazione dei Patti di collaborazione. Non è, tuttavia, esclusa la partecipazione con risorse del Comune che dovranno essere assegnate e rendicontate secondo la vigente normativa in materia, quando queste siano assegnate per la realizzazione di specifici progetti o attività finanziate a favore di determinate categorie di soggetti o per la partecipazione e/o realizzazione di eventi specifici programmati dall'ente.
4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni; la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione.
5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono concesse in considerazione dell'obiettivo della piena realizzazione e valorizzazione della sussidiarietà orizzontale. Il Comune può prevedere, ove ritenesse opportuno, ulteriori agevolazioni ed esenzioni in maniera di entrate e contributi a favore dei soggetti che danno piena realizzazione ai patti di collaborazione in considerazione del rilevante interesse pubblico dei patti, da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Articolo 14 - Altre agevolazioni

1. Il comune può concedere agevolazioni, facilitazioni e semplificazioni di carattere procedurale per gli adempimenti che i cittadini attivi e i soggetti civici devono sostenere per l'ottenimento dei permessi e degli altri documenti richiesti e strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione.
2. Le agevolazioni, facilitazioni e semplificazione possono consistere, in via esemplificativa e non esaustiva, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione da predisporre o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o documentazione fra i cittadini attivi e l'amministrazione.
3. Nel caso in cui il patto di collaborazione avente ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani aventi rilevante interesse pubblico, il Comune può prevedere l'affiancamento di personale dipendente ai cittadini attivi.

4. Il Comune può concedere l'utilizzo temporaneo dei propri spazi ai cittadini attivi ed ai soggetti civici che ne facciano richiesta per finalità di avvio delle attività, di incontro e/o di riunione ; tali attività, ai fini della determinazione di eventuali oneri, sono equiparate alle attività istituzionali dell'Ente.

Articolo 15 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali e di materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, nonché i dispositivi di protezione individuale. I suddetti beni, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso normale, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
2. Il comodatario di cui al comma precedente può mettere temporaneamente i beni di cui al precedente comma, a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività previste dal patto di collaborazione.
3. Il Comune favorisce, ove possibile, il riutilizzo ed il riciclo dei beni di cui al precedente comma 1 secondo i principi dell'economia circolare.

Articolo 16 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza e pubblicità sull'ammontare delle risorse raccolte, sulla loro destinazione e sul loro puntuale utilizzo ai fini degli obiettivi dei patti.

Articolo 17- Donazioni, mecenatismo e altro finanziamento privato

1. Le donazioni e le sovvenzioni da parte di soggetti terzi a sostegno della realizzazione dei patti di collaborazione possono essere accettati con il solo consenso unanime dei partecipanti al patto stesso. Le donazioni e le sovvenzioni sono richiamate nel patto nel quale sono specificate le condizioni alle quali sono erogati; l'utilizzo delle somme avviene secondo i principi di trasparenza, pubblicità e gestione efficiente.
2. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo anche da parte di terzi in modo da favorire gli interventi di cura, recupero, rigenerazione e gestione dei beni comuni.
3. Alle donazioni e agli atti di mecenatismo di cui ai precedenti commi è garantito ampio rilievo comunicativo mediante adeguate forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato.
4. Non sono ammissibili donazioni, atti di mecenatismo e altri finanziamenti privati in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento, con quanto previsto nei patti di collaborazione, con i valori della Costituzione, con le norme di settore, con lo Statuto ed i Regolamenti del Comune.

CAPOV- FORMAZIONE

Articolo 18 - Formazione

1. Il Comune riconosce il valore della formazione quale strumento per orientare e sostenere le scelte di cittadinanza attiva e partecipativa, nonché quale mezzo per diffondere la cultura del cambiamento dei modelli organizzativi.
2. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, sia per i propri dipendenti e gli amministratori, sia per i cittadini, anche attraverso momenti congiunti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento e della partecipazione alle decisioni collettive.
3. I percorsi formativi, quali processi relazionali tra personale dell'amministrazione e cittadini attivi, devono fondarsi sull'ascolto attivo, nonché sull'idea di amministrazione partecipata e condivisa, permettendo il trasferimento reciproco di competenze e metodologie utili alla cura condivisa dei beni comuni, finalizzate allo sviluppo e all'implementazione del capitale sociale del territorio.

Articolo 19 - Tipologie e destinatari della formazione

1. La formazione ai cittadini è diretta a trasferire le competenze e le conoscenze su:
Tecniche di intervento per le attività di cura, pulizia, manutenzione e gestione;
Quadro normativo di riferimento, prevenzione dei rischi e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

Produzione della documentazione diretta ad attivare le proposte e nonché di rendicontazione delle attività svolte;

Utilizzo delle tecnologie, piattaforme e media civici.

2. La formazione diretta al personale e agli amministratori deve essere diretta a diffondere la cultura della partecipazione attiva dei cittadini, le tecniche di facilitazione, mediazione ed ascolto attivo, gli strumenti di comunicazione digitali, nonché le tecniche e le metodologie della partecipazione attiva.

Articolo 20 - Ruolo delle scuole e dell'università

1. Il comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione con genitori, parenti, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

2. Le attività di formazione nelle scuole prevedono anche incontri, seminari e dibattiti, con presentazione dei patti di collaborazione, delle attività svolte e con la diffusione dell'amministrazione condivisa.

3. Le attività di cui ai commi precedenti saranno svolte anche in collaborazione con l'Università attraverso l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti alla comunità.

4. I patti di collaborazione con scuole e Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni venga anche valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

CAPO VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 21 - Comunicazione di interesse generale

1. Il Comune, al fine di favorire la più ampia diffusione della cultura dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un'area dedicata nel portale del Comune.

2. Le attività di comunicazione sono dirette a favorire presso i cittadini la diffusione di maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche presentando le diverse esperienze realizzate, e per favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini e promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti.

3. Le attività di comunicazione saranno strutturate in modo da mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per le quali ritengono opportuno attivarsi per eventuali proposte di collaborazione.

4. Il Comune individua di volta in volta il canale di comunicazione che ritiene maggiormente opportuno in base alla tipologia di informazione da comunicare e dei destinatari che si intendono raggiungere.

Articolo 22 - Misurazione e diffusione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la diffusione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.

2. Il Comune può monitorare a sua discrezione le attività di collaborazione scegliendo per ciascun patto di collaborazione le azioni, i metodi, le forme e la frequenza delle attività di monitoraggio che ritiene maggiormente soddisfacente il bisogno di trasparenza e valutazione.

3. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo tutta la documentazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, seminari, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione.

4. La misurazione e diffusione dei risultati raggiunti è operazione essenziale per la trasparenza sulle attività svolte, sulle modalità di utilizzo dei beni comuni e sui risultati raggiunti dall'azione condivisa di cittadini attivi ed amministrazione.

Articolo 23 - Monitoraggio e valutazione delle attività

1. Le modalità di svolgimento dell'attività di monitoraggio e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione, seguendo l'impostazione di modelli standardizzati di rilevazione delle attività predisposti dal Comune. Tali modelli rappresentano lo strumento in grado di descrivere, monitorare e rendicontare quanto

realizzato dal patto di collaborazione.

2. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:

chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;

comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;

periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza almeno annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;

verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

3. La valutazione deve contenere informazioni relative agli obiettivi, indirizzi e priorità di intervento, azioni e servizi resi; tali elementi sono da confrontare con quelli individuati ex ante in sede di formazione del patto di collaborazione. Il processo di valutazione deve indicare chiaramente i risultati raggiunti dal patto, nonché le risorse disponibili nonché quelle utilizzate.

4. Il documento finale di rendicontazione dei patti deve essere strutturato in modo da contenere i dati e le informazioni relative ai risultati raggiunti, anche attraverso grafici, tabelle, fotografie, cartine ed immagini, nonché adeguati commenti alle informazioni quantitative fornite, al fine di favorire la migliore comprensione dei risultati raggiunti. Ove previsto, sarà redatto un bilancio economico trasparente in grado di evidenziare chiaramente le entrate e le relative spese collegate alle attività previste dal patto di collaborazione.

5. L'amministrazione ed i cittadini attivi, anche con il supporto di valutatori esterni, si impegnano ad individuare processi, tecniche e procedure in grado di fornire una misurazione quantitativa degli effetti esterni, diretti ed indiretti, esterni ed interni, nonché degli impatti economici, sociali, ambientali e culturali in grado di comprendere l'efficacia dei patti di collaborazione implementanti nel corso del tempo. Tale attività è diretta ad individuare le buone prassi e le modalità di attuazione in grado di assicurare la migliore realizzazione dei patti di collaborazione e di implementare al meglio i processi di manutenzione, gestione e rigenerazione dei beni comuni.

6. L'amministrazione si impegna ad un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti ed i risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso un'apposita sezione dedicata sul sito istituzionale.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 24 - Prevenzione dei rischi e assicurazione

1. Il Comune promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare nella gestione e cura dei beni comuni.

2. I cittadini attivi si impegnano ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza, nonché a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

3. Nello svolgimento delle attività di cui ai patti di collaborazione i cittadini attivi sono responsabili del rispetto delle norme in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute ed igiene dei luoghi e come disciplinato nei patti stessi.

4. Nella realizzazione delle attività dei patti di collaborazione l'amministrazione non assume in nessun caso il ruolo di datore di lavoro né di committente nei confronti dei cittadini attivi e dei soggetti civici; la realizzazione dei patti non configura in nessun caso un rapporto professionale né di committenza tra cittadini e amministrazione.

5. Ove i patti di collaborazione prevedano attività complesse e/o la partecipazione di pluralità di soggetto potrà essere individuato un soggetto con competenze di supervisione delle attività con compiti di controllo dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo nonché le modalità di realizzazione delle attività previste dai patti di collaborazione.

6. I soggetti attivi in forma associata (a titolo esemplificativo, Associazioni, Enti del Terzo Settore,

Associazioni di Promozione Sociale, Onlus, Fondazioni, ecc.) hanno l'obbligo di fornire al Comune di Praiano la copertura assicurativa stipulata per le proprie attività istituzionali. Se il Comune di Praiano lo ritiene necessario, il patto di collaborazione disciplina le eventuali ulteriori coperture assicurative.

Articolo 25 - Riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le attività ed i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini ed individua concretamente le responsabilità connesse.
2. I cittadini che si attivano per la cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni urbani rispondono personalmente degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. Il Comune di Praiano resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

Articolo 26 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

Articolo 27 - Revoca del patto di collaborazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione al verificarsi di una o più violazioni del patto e/o qualora siano intervenuti elementi riscontrati a carico dei cittadini attivi, oppure a carico dei beni affidati tali da giustificare tale provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune fattispecie che possono dar adito al provvedimento di revoca:
inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del cittadino attivo rispetto all'oggetto del patto di collaborazione;
sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
danni patrimoniali ai beni immobili;
esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
grandi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione, della gestione o delle opere.

Articolo 28 - Comunicazione online dell'amministrazione condivisa

1. L'amministrazione comunale si impegna alla realizzazione di un'apposita sezione dedicata alle attività di cui al presente regolamento ed all'amministrazione condivisa sul proprio portale istituzionale; in tale sezione sarà pubblicato l'elenco dei patti di collaborazione stipulati, e saranno fornite le informazioni necessarie alla partecipazione da parte di tutti i cittadini potenzialmente interessati all'amministrazione condivisa.
2. L'amministrazione si impegna ad aggiornare periodicamente le informazioni contenute nel portale impegnandosi al rispetto della trasparenza e delle norme specifiche in materia.

Articolo 29 - Sponsorizzazioni

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare negli spazi dei beni comuni uno o più cartelli, recanti la dicitura: "La cura /rigenerazione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è effettuata a cura di (nominativo del soggetto adottante)".
2. Qualora se ne faccia richiesta, quindi, si può apporre, a propria cura e spese, nell'area del bene comune oggetto del patto di collaborazione un cartello recante il nominativo del soggetto curante. È fatto espresso divieto per il soggetto civico di cedere a terzi il cartello ovvero parte dello stesso per comunicazioni di natura commerciale. Le dimensioni del cartello saranno oggetto del Patto di Collaborazione.
3. In ogni caso, i cartelli:
sono realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro;
non possono essere collocati in posizione tale da arrecare danni alle persone, né tale da costituire ostacolo,

anche di visuale, alla circolazione stradale.

4. La richiesta di apposizione del cartello dovrà essere formulata contestualmente alla richiesta di Patto di Collaborazione, anche al fine di valutarne la compatibilità con eventuali interferenze stradali. Esclusivamente per motivati impedimenti tecnici ne potrà essere vietata l'apposizione.

5. Per tutto quanto non previsto si rinvia al vigente regolamento comunale sulla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le normative vigenti in materia di concessione e/o locazione di immobili di proprietà di enti pubblici.

2. Per le specifiche discipline di intervento dei beni comunali si rinvia ai relativi regolamenti.

Articolo 31 - Entrata in vigore, valutazione e sperimentazione delle disposizioni disciplinate dagli artt. 1 e ss del presente regolamento e inerenti la gestione condivisa dei beni comuni, interpretazione, applicazione e disciplina dei rapporti in corso

1. Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione abrogando ogni precedente disposizione regolamentare e/o organizzativa con esso incompatibile e/o contrastante.

2. Le succitate disposizioni sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall'entrata in vigore.

3. Durante il periodo di sperimentazione e valutazione l'Amministrazione sentiti i cittadini attivi ed i soggetti civici può valutare l'adozione di interventi correttivi e modifiche alle succitate disposizioni del presente regolamento allo scopo di meglio rispondere alle esigenze dell'amministrazione condivisa.

4. Le succitate disposizioni devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché per favorire la sperimentazione di nuove forme di partecipazione dei cittadini attivi e dei soggetti civici all'amministrazione condivisa.

5. L'applicazione delle norme del presente regolamento è diretta ad implementare uno spirito collaborativo tra amministrazione e cittadini attivi a condizioni che questi ultimi esercitino le funzioni ed attività loro attribuite con spirito di servizio verso la comunità.

6. Le esperienze e le attività di collaborazione avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

ALLEGATO A

Collaborazioni ordinarie

Sono considerate ordinarie le collaborazioni che hanno ad oggetto le seguenti categorie di beni e le relative attività di cura e gestione:

1. Piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), per le attività di:
 - a. pulizia pavimentazione, muri e pareti;
 - b. piccole manutenzioni e riparazioni;
 - c. tinteggiatura;
 - d. apertura e chiusura di aree recintate;
 - e. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
2. Piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti collettivi, aree gioco, aree cani, aree pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), per le attività di:
 - a. manutenzioni ordinarie e cura del verde;
 - b. irrigazione,
 - c. bagnamento,
 - d. concimazione,
 - e. asportazione infestanti;
 - f. pulizia;
 - g. messa a dimora di piccole piante o arbusti;
 - h. riparazione elementi di sostegno e delimitazione;
 - i. apertura e chiusura di aree recintate;
 - j. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
3. Elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari etc...) e opere di arte pubblica, per le attività di:
 - a. manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - b. tinteggiatura;
 - c. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
4. Locali e cortili scolastici, per le attività di:
 - a. manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - b. tinteggiatura;
 - c. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti;
5. Altri locali e edifici di proprietà del Comune, compresi i cimiteri e i bagni pubblici, per le attività di:
 - a) apertura e chiusura;
 - b) manutenzioni ordinarie e riparazioni;
 - c) tinteggiatura;
 - d) altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti.